



POLICY

Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

Oggetto	Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
Redatto	Settore Affari e Finanza
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	25/06/2026
Versione	3.0

ELENCO VERSIONI

Versione	1.0
Data approvazione	16/01/2018
Descrizione versione	Prima stesura della Policy.”

Versione	2.0
Data Approvazione	30/03/2023
Descrizione versione	Aggiornamento a seguito modifiche struttura organizzativa ed operativa della Banca.

Versione	3.0
Data Approvazione	25/06/2026
Descrizione versione	Aggiornamento in merito alle disposizioni relative al contenuto e modalità di aggiornamento del Registro dei conflitti di interesse, alla mappatura dei conflitti di interesse includendo le fattispecie potenzialmente connesse ai fattori di sostenibilità e alle preferenze di sostenibilità espresse dalla clientela nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento.

Sommario

1. PREMESSA.....	4
1.1 Obiettivi del documento.....	4
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy.....	5
1.3 Definizioni.....	5
1.4 Contesto normativo di riferimento.....	7
2. DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.....	7
1.5 Conflitti di interesse determinati da incentivi, politiche di remunerazione e strutture di incentivazione.....	9
3. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	10
4. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	10
1.6 Misure organizzative supplementari.....	11
4.1.1 Produzione di ricerca in materia di investimenti e comunicazioni di marketing.....	11
4.1.2 Consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri.....	12
5. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
6. MAPPATURA E REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	14
7. RENDICONTAZIONE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.....	14
8. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.....	14

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi del documento

La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la "MiFID 2") e il Regolamento Delegato 2017/565/ UE della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il "Regolamento Delegato") prevedono che le imprese di investimento siano tenute a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei loro clienti. Per quanto riguarda, invece, i prodotti di investimento assicurativo, gli stessi sono principalmente disciplinati dal Regolamento n. 40 IVASS del 2 agosto 2018 come integrato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 di IVASS.

La normativa europea è stata recepita nel Regolamento Intermediari - Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, che rimanda al Regolamento Delegato MIFID II 2017/565/UE art. 33 e ss.

Con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento, nonché nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo, la normativa di riferimento dispone che le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese - inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse - e i loro clienti o tra i clienti stessi al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Ai sensi della normativa, sono soggetti alla disciplina in esame i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione del personale e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento. Nello specifico, la disciplina europea prevede che le imprese di investimento debbano definire e attuare politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.

Le imprese di investimento sono tenute a informare preventivamente il cliente dei conflitti di interesse per i quali permanga un rischio astratto che possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti, specificando la natura generale e/o la fonte di tali conflitti, nonché le misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Al fine di ottemperare ai suindicati obblighi normativi, le imprese di investimento sono tenute a elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La politica sui conflitti d'interesse adottata deve:

- a) consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti in conformità alle previsioni dell'art. 21, commi 1-bis e 1-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "T.U.F.").

Le summenzionate disposizioni del TUF sono integrate dalle previsioni degli articoli 53 e 135 septies del

Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (ultimo aggiornamento) (di seguito il “Regolamento Intermediari”) le quali operano, peraltro, un espresso richiamo alle pertinenti norme del Regolamento Delegato direttamente applicabili.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca. La Banca sottopone a verifica il contenuto dell'allegata mappatura dei conflitti di interesse con cadenza almeno annuale, oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività, nelle tipologie di servizi di investimento erogati o di prodotti finanziari offerti che comporti una conseguente modifica nella mappatura dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca e i suoi clienti, ovvero tra i clienti stessi.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati dalla Banca, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sulla intranet aziendale della Banca.

1.3 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **analista finanziario:** un soggetto rilevante che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti;
- **cliente:** persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **comunicazioni di marketing:** le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti;
- **fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- **incentivo:** qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario pagato o ricevuto alla/dalla banca o a/da un terzo diverso dal cliente o da chi agisce per suo conto, nel contesto della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio, nonché in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo;
- **market maker:** un soggetto che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti;
- **personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- **preferenze di sostenibilità:** la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

- a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente;
- **prodotti di investimento assicurativo "c.d. IBIPs"**: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato;
 - **prodotto Finanziario**: si definisce prodotto finanziario lo strumento finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria offerto dalla Banca;
 - **retribuzione**: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;
 - **ricerca in materia di investimenti**: ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni: a) la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; b) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti;
 - **rischio di sostenibilità**: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
 - **servizi accessori**: si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I del T. U.F.;
 - **servizi di investimento**: si intendono le attività e i servizi di cui alla sezione A dell'Allegato I del T.U.F.;
 - **soggetto rilevante**: uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
 - **strumenti finanziari**: si intendono le attività e i servizi di cui alla sezione C dell'Allegato I del T.U.F.;

- **strumento finanziario correlato:** s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario;
- **supporto durevole:** qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

1.4 Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo

- Direttiva 2014/65/ UE “Markets in Financial Instruments Directive” approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- Direttiva (Ue) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (IDD);
- Regolamento (UE) 2019/2088 del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
- Regolamento Delegato (UE) 2021/1253 della Commissione che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;
- ESMA – Q&A on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics, pubblicato il 6 giugno 2017 e successivi orientamenti e linee guida in materia.

In ambito nazionale

- Regolamento intermediari;
- T.U.F.;
- Regolamento 40 IVASS del 2 agosto 2018.

2. DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, la Banca identifica tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore o le sue preferenze di sostenibilità potrebbero risultare sacrificate a causa del perseguimento, da parte della Banca, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da

parte della Banca, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

Nell'individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, al fine della corretta classificazione dello stesso, sono considerati i seguenti requisiti:

- il carattere potenziale del conflitto che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*;
- l'esistenza di una possibile subordinazione o divergenza dell'interesse del cliente rispetto al proprio interesse e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa ed ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Società in perimetro al fine di trarne una propria utilità.

La Banca ritiene che possano sorgere conflitti di interesse al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, o distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, per lo meno nelle situazioni in cui la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa:

- a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgano la stessa attività del cliente;
- e) ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi;
- f) partecipino alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in modo tale da poter influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione;
- g) al fine di privilegiare i propri interessi, raccomandino alla clientela che ha espresso preferenze di sostenibilità strumenti finanziari non pienamente coerenti;
- h) raccomandino alla clientela che ha espressamente indicato preferenze ESG, strumenti finanziari prodotti dal Banco e classificati come sostenibili, pur essendo privi delle caratteristiche di sostenibilità richiesti dalle Autorità competenti (al momento il Banco non ha sviluppato prodotti classificati come sostenibili).

Il personale della Banca preposto alla prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori o alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative nelle quali la Banca è organizzata, è tenuto, per quanto di competenza, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa e i propri clienti, ovvero tra clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi, anche con riferimento alle preferenze manifestate in ordine alla sostenibilità degli investimenti.

La Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o il servizio accessorio oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento;

- legami retributivi, nel rispetto di quanto definito dalle Politiche di remunerazione ed incentivazione vigenti presso il Banco.

Si ritiene che possano verificarsi potenziali conflitti di interesse ogniqualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto con la stessa, presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate o partecipate dalla Banca ovvero partecipanti nella Banca, purché l'affidamento loro concesso o le partecipazioni risultino rilevanti;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

I servizi di investimento considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- ricezione e trasmissione di ordini;
- negoziazione per conto proprio;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- servizio di consulenza in materia di investimenti.

Sono, altresì, considerati nel perimetro di analisi i servizi accessori e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

I potenziali conflitti di interesse che possono insorgere tra la Banca e il cliente vengono identificati, per ogni tipo di servizio e di strumento finanziario offerto dalla Banca, all'interno del documento "Mappatura dei conflitti di interesse" allegato alla presente Policy.

1.5 Conflitti di interesse determinati da incentivi, politiche di remunerazione e strutture di incentivazione

La Banca predispone misure adeguate a prevenire e gestire i conflitti di interesse determinati dalla percezione di incentivi corrisposti da soggetti terzi o connessi alle politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti.

Con riguardo alle politiche e prassi di remunerazione, la Banca adotta nei confronti dei soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, strutture retributive e metodologie di valutazione delle loro prestazioni compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

La retribuzione e gli analoghi incentivi di cui godono tali soggetti non determinano conflitti di interesse che possano indurli a favorire i propri interessi o gli interessi della Banca a potenziale discapito di quelli dei

clienti. In particolare, la Banca non incentiva il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un determinato strumento finanziario, se ne può essere offerto uno differente, più adatto alle loro esigenze.

3. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca adotta misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e alla rilevanza del rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

La Banca, al fine di garantire il grado di indipendenza richiesto dalla normativa in materia di conflitti di interesse:

- a) pone in essere procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) vigila sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c) elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d) adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- e) predispone misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

4. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca, al fine di individuare le misure organizzative ed amministrative da intraprendere per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente in corrispondenza dei servizi di investimento e accessori erogati, nonché nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi considera i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- il "costo aziendale" delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta dalla Banca.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni e alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte a impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;

- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte a eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte a impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
- adozione di un codice etico e di una politica in materia di gestione dei conflitti di interesse;
- disposizioni adeguate a garantire che l'integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nel processo di consulenza non porti a pratiche di vendita errate o false dichiarazioni e non danneggi l'interesse del cliente.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è fatta alcuna distinzione in base alla qualifica della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I conflitti di interesse sopra individuati sono gestiti dalla Banca attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.
- individuazione delle tipologie di conflitti d'interesse;
- gestione dei conflitti di interesse attraverso l'adozione di adeguate misure per la mitigazione degli stessi;
- predisposizione dell'informativa alla clientela sui conflitti d'interesse, con particolare riferimento ad una sintesi della presente politica nonché alle specifiche casistiche di conflitto applicabili alla singola operazione che non risultano efficacemente gestiti;
- tenuta del Registro dei conflitti d'interesse.

Le misure adottate dalla Banca per la gestione dei potenziali conflitti di interesse con il cliente sono delineate, per ogni tipo di servizio e di strumento finanziario offerto dalla Banca, all'interno del documento "Mappatura dei conflitti di interesse" allegato alla presente Policy.

1.6 Misure organizzative supplementari

4.1.1 Produzione di ricerca in materia di investimenti e comunicazioni di marketing

La Banca, qualora produca o disponga la produzione di una ricerca in materia di investimenti o di una comunicazione di marketing che sia destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai suoi clienti o al pubblico sotto la sua responsabilità, assicura l'attuazione di tutte le misure in tema di conflitti di interesse in relazione agli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti o delle suindicate comunicazioni e agli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali la ricerca o le comunicazioni sono divulgate.

Non rientrano all'interno delle comunicazioni di marketing ai fini del presente paragrafo:

- a) le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti;
- b) le mere raccomandazioni di marketing.

In particolare, la Banca:

- a) monitora le operazioni realizzate dagli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti al fine di assicurare che tali soggetti non realizzino operazioni personali né negozino, salvo che in qualità di market maker agente in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine non sollecitato di un cliente, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa la Banca, strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o qualsiasi strumento finanziario correlato, qualora abbiano conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non siano accessibili al pubblico o ai clienti e non possano essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;
- b) assicura che, nelle situazioni diverse da quelle in cui abbiano conoscenza delle informazioni di cui al punto precedente, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipino alla produzione della ricerca in materia di investimenti non realizzino operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l'accordo preliminare di un membro della funzione legale o della funzione di controllo della conformità dell'impresa;
- c) predispone adeguate misure volte ad impedire uno scambio di informazioni tra gli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e gli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti;
- d) non accetta incentivi da persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca ed assicura che tali forme di benefici vengano percepiti dagli analisti finanziari e dagli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti;
- e) non promette agli emittenti un trattamento positivo nella ricerca, né direttamente né per mezzo degli analisti finanziari e degli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti;
- f) non autorizza, prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, laddove il progetto includa una raccomandazione o un prezzo obiettivo, gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona ad esaminare il progetto per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute nella ricerca o per qualsiasi fine diverso dalla verifica dell'adempimento delle obbligazioni giuridiche della Banca.

4.1.2 Consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri

La Banca individua e gestisce i conflitti di interesse che insorgono nell'ambito della prestazione di servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, qualora riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione.

La Banca, qualora collochi strumenti finanziari di propria emissione presso i suoi stessi clienti, individua, previene e gestisce i potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. La

Banca si astiene dallo svolgere l'attività, qualora i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti.

Qualora fornisca la comunicazione dei conflitti di interesse ai sensi del paragrafo 6 della presente Policy, la Banca indica la natura e la fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornisce dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.

5. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei propri clienti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, sulla natura generale e/o sulle fonti di tali conflitti di interesse, sui rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse, nonché in merito alle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale comunicazione deve essere resa tramite supporto durevole e avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. In particolare, la comunicazione:

- a) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
- b) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/ o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
 - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
 - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
 - le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso, la Banca rende la comunicazione alla clientela:

- a) inserendo all'interno dell'Informativa precontrattuale consegnata al cliente preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento ovvero in allegato alla stessa una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;
- b) preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione che genera un conflitto di interessi, consegnando al cliente una apposita comunicazione (resa in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita:

- a) sottoscrizione apposta in calce all'Informativa precontrattuale ovvero al contratto per la prestazione dei servizi di investimento;
- b) sottoscrizione ovvero accettazione resa sul supporto durevole che reca la comunicazione preliminare all'esecuzione dell'operazione (es. modulo di ordine).

6. MAPPATURA E REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca istituisce e mantiene aggiornati un registro elettronico dei conflitti di interesse (di seguito il “Registro”) e la “Mappatura dei conflitti di interesse” allegata alla Policy (di seguito la “Mappatura”).

La Mappatura elenca tutte le tipologie di servizi di investimento e servizi accessori svolti dalla Banca o per suo conto in relazione ai quali potrebbe sorgere un potenziale conflitto di interesse.

Il Registro censisce tutte le situazioni in cui si sia verificato o si stia verificando un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti.

Il Registro è realizzato a cura del Nucleo Finanza Operativa che controlla la correttezza dei dati riportati ed è messo a disposizione della Funzione di conformità per eventuali valutazioni.

In particolare, il Registro istituito dalla Banca contiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell’operazione che ha dato origine al conflitto;
- i clienti coinvolti;
- gli strumenti finanziari, il servizio di investimento o il servizio accessorio nella prestazione del quale il conflitto si è verificato;
- la data di individuazione del conflitto;
- la modalità di individuazione della situazione di conflitto (es. segnalazione del personale o individuazione informatica);
- la descrizione delle modalità di gestione del conflitto, dei presidi adottati e delle modalità di disclosure ai clienti.

7. RENDICONTAZIONE AL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Gli organi aziendali ricevono, almeno una volta all’anno, una Relazione sulle situazioni in Conflitto di interesse ai sensi della normativa MiFID, che contiene informazioni in merito a:

- ultimo aggiornamento della policy in materia e della relativa mappatura dei conflitti di interesse;
- riferimenti normativi che prevedono la redazione della relazione annuale;
- definizione di conflitto di interesse e fattispecie generali che possono determinare il sorgere di conflitti di interesse;
- numero operazioni in conflitto e relativo controvalore (termini assoluti e in percentuale);
- valutazione del Nucleo competente in merito alle analisi effettuate e relativi esiti circa la sussistenza o meno di situazioni tali da aver portato ad una lesione degli interessi della clientela e pertanto conferma o meno che le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate dalla Banca siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela stessa.

8. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La documentazione integrativa, allegata alla Policy e di seguito indicata, è stata oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

- a) Mappatura dei conflitti di interesse.

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
(1) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse ogniqualvolta: 1) il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;	b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato	Tutte le tipologie di strumento Finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	La Banca assicura il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini mediante: - adozione del Regolamento Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - adozione dei documenti di regolamentazione interna che contengono regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate dalla Banca (Codice Etico); - formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini; - storicizzazione delle informazioni relative all'inserimento dell'ordine da parte delle procedure informatiche per verificare il rispetto della priorità di inserimento / ricezione degli ordini, secondo quanto previsto nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
	2) la Banca esegua l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà , anziché trasmettere l'ordine ad un individuato <i>broker</i> terzo, realizzando un guadagno o evitando una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso;	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutte le tipologie di strumento Finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	- adozione del Regolamento Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - adozione del "Codice Etico"; - formalizzazione della strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti (Execution/Transmission Policy), nella quale è indicata per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i.
	3) nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutte le tipologie di strumento Finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
(2) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	1) La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: ✓ le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbero consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi; ✓ la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato	Obbligazioni e derivati non quotati su sedi di negoziazione	Misure di gestione adottate: - adozione di una Policy di valutazione e pricing degli strumenti finanziari e di una Policy di esecuzione e trasmissione ordini che definiscono precise regole finalizzate a individuare: • processi di pricing predefiniti e oggettivi; • una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non discrezionale in modo da garantire un trattamento equo, corretto e professionale a tutela dell'interesse della clientela. - per l'attività di negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione, la Banca adotta regole interne di negoziazione ovvero effettua la quotazione direttamente su una sede di negoziazione; - adozione del "Codice Etico"; - nel caso in cui lo strumento finanziario sia emesso dalla Banca, viene data apposita disclosure al cliente, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.
	2) Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione per conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente	Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione	Misure di gestione adottate: - adozione di una Policy di valutazione e pricing degli strumenti finanziari e di una Policy di esecuzione e trasmissione ordini che definiscono precise regole finalizzate

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
	fine di lucrare margini commissionali più alti.	b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio		a individuare: - processi di pricing predefiniti e oggettivi; - una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non discrezionale in modo da garantire un trattamento equo, corretto e professionale a tutela dell'interesse della clientela; - per l'attività di negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione, la Banca adotta regole interne di negoziazione ovvero effettua la quotazione direttamente su una sede di negoziazione; - adozione del "Codice Etico"; - nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca, viene data apposita disclosure al cliente, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.
	3) Il conflitto di interessi si potrebbe configurare nel caso in cui la Banca, congiuntamente alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Obbligazioni e Titoli di Stato quotati e non quotati su sedi di negoziazione	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
	posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.	d) la Banca svolga la medesima attività del cliente		
(3) COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NÉ ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	1) Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: ✓ potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; ✓ gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; ✓ trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; ✓ trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso	- Strumenti di emissione della Banca e delle banche socie. - Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo. - Prodotti di investimento assicurativi (IBIPS) per il collocamento dei quali vengono riconosciute alla Banca incentivi anche di carattere non monetario diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.	Misure di gestione adottate: - la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; - nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari con l'emittente, la Banca definisce nella propria Policy sugli <i>inducement</i> la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure. - adozione del "Codice Etico"; - indipendenza del sistema retributivo degli operatori di <i>front office</i> rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
	fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio	- Sono esclusi i titoli di Stato (in asta o in collocamento) e le offerte pubbliche diffuse (censite dall'outsourcer) in quanto in tale fattispecie prevale la funzione di servizio pubblico.	
	2) Nell'ambito dell'erogazione del servizio di collocamento potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di negoziazione per conto proprio sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.	Vedi tipologie di conflitto individuate nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.	Vedi tipologie di strumenti finanziari descritti nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.	Vedi misure di gestione descritte nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio.
	3) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela nell'ambito del servizio di collocamento.	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
	offerte dal mercato.	e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.		
(4) COLLOCAMENTO CON ASSUNZIONE A FERMO OVVERO ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.	Servizio non prestato.
(5) GESTIONE DI PORTAFOGLI	1) I conflitti di interesse insiti nella prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento della clientela derivano: ✓ dalla possibilità per l'unità organizzativa incaricata di trattare strumenti finanziari emessi da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari o da società finanziate in	b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato e) la Banca riceve o	Obbligazioni emesse dalle banche socie per i quali vi è stata istruzione specifica del cliente. Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di	Misure di gestione adottate: - Codice Etico, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di gestione portafogli di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto decisioni di investimento adottate per conto della clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. La possibilità per l'unità organizzati va incaricata di realizzare operazioni su

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
	misura rilevante; ✓ in presenza di incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (es. emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negoziatori terzi, ecc.).	potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio	gestione o ad altro titolo.	strumenti di propria emissione e/o emessi da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari è resa nota ai clienti mediante apposita disclosure inserita nel contratto di gestione di portafogli.
	2) L'esistenza di conflitti di interesse nella prestazione del servizio di investimento in esame deriva dalla possibilità, per l'unità organizzativa incaricata, di inserire nei portafogli gestiti per conto dei clienti strumenti finanziari per i quali la Banca presta contestualmente attività di collocamento semplice. In tali circostanze, infatti, la Banca: ✓ potrebbe lucrare le commissioni derivanti dalla prestazione congiunta di entrambi i servizi di investimento; ✓ potrebbe realizzare operazioni su strumenti finanziari di propria emissione ✓ potrebbe realizzare operazioni su strumenti finanziari emessi da	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutti gli strumenti finanziari che la Banca colloca sulla base di accordi con il relativo emittente o intermediario terzo incaricato.	Misure di gestione adottate: - separatezza funzionale tra l'unità organizzativa impegnata nella prestazione del servizio di gestione portafogli e l'unità preposta allo svolgimento di attività di collocamento; - Codice Etico, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di gestione portafogli di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto decisioni di investimento adottate per conto della clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, sarà garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
	società finanziate in misura rilevante ed ottenere con i proventi del collocamento il rimborso del credito erogato			gestione portafogli, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento. La possibilità per l'unità organizzati va incaricata di realizzare operazioni su strumenti di propria emissione e/o emessi da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari sarà resa nota ai clienti mediante apposita disclosure inserita nel contratto di gestione di portafogli.
	3) La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietary trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari genera conflitti di interesse in quanto gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di proprietary trading potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dalla Banca stessa per conto dei clienti gestiti.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo d) la Banca svolga la medesima attività del cliente	Tutti gli strumenti finanziari tempo per tempo detenuti dalla Banca nel proprio portafoglio di proprietà.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - separatezza funzionale tra le unità organizzati ve che prestano i servizi in potenziale conflitto di interesse (Gestione portafogli e Negoziazione conto proprio), al fine di limitare lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti. A tale scopo, sarà garantito quanto segue: i) gli addetti al servizio di gestione devono operare in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri settori aziendali; ii) il servizio di gestione non è posto in posizione di subordinazione – in termini di autonomia funzionale, decisionale e operativa – rispetto alle altre strutture aziendali, comprese quelle

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
				per l'esercizio degli altri servizi di investimento; iii) i rapporti tra il servizio di gestione e gli altri servizi devono prendere avvio ad esclusiva iniziativa e sotto la responsabilità del primo. - istruzioni operative che prevedano un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di gestione patrimoniale di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire la propria assoluta indipendenza; - indipendenza retributiva dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di gestione portafogli rispetto alle performance commerciali conseguite da altri servizi.
(6) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	1) La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti che genera conflitti di interesse se: ✓ a tale attività sia abbinata la prestazione di altri servizi di investimento; ✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari; ✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo g) la Banca raccomanda alla clientela che ha espresso preferenze di sostenibilità strumenti finanziari non	Tutti gli strumenti e prodotti finanziari e assicurativi oggetto di consulenza (a richiesta del cliente o su iniziativa della Banca).	La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta i seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi: - definizione a livello di contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari; - adozione del "Codice Etico"; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
	emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo; ✓ abbia ad oggetto prodotti d'investimento assicurativi IBIPS; ✓ sia prestata a clienti che hanno espresso preferenze di sostenibilità in fase di profilatura.	pienamente coerenti, al fine di privilegiare i propri interessi		consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento; - la consulenza in materia di investimenti è: • prestata unicamente da personale autorizzato e chiaramente individuato; • basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela; • associata a una valutazione di adeguatezza che utilizza appositi programmi integrati nell'applicativo gestionale; - informativa al cliente sulla natura delle raccomandazioni fornite nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - definizione nella Policy sugli inducement degli incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure; - consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta; - selezione degli info provider tra player di primario standing per l'attribuzione del rischio di sostenibilità, in coerenza con le scelte effettuate a livello di Consorzio CSE, e verifica da parte della procedura informatica della corrispondenza tra le caratteristiche dei fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari e le preferenze

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
				di sostenibilità espresse dal cliente.